

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROTOCOLLO D'INTESA
tra

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE
REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA,**

REGIONE LIGURIA

per introdurre specificazioni e semplificazioni dei criteri di redazione dei contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento rapportate alle peculiarità del territorio ligure.

ACCORDO

che si stipula ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 fra:

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, nella persona del Direttore Regionale, Arch. Liliana Pittarello;
2. la Regione Liguria, nella persona del Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Arch. Franco Lorenzani.

per introdurre specificazioni e semplificazioni dei criteri di redazione dei contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento rapportate alle peculiarità del territorio ligure.

Premesso che

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 - emanato in attuazione dell'art. 146, comma 4, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato con Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 - è stata individuata, nel relativo allegato, la documentazione necessaria per la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, con la specificazione dei criteri di redazione e dei contenuti della relazione paesaggistica da fornire a corredo delle istanze di autorizzazione da presentare ai sensi dell'art. 159, comma 1, o dell'art. 146, comma 2, del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.;

l'art. 3 del suddetto D.P.C.M., prevede che le Regioni, con particolare riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare, possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo Accordo con la Direzione Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, introdurre semplificazioni ai criteri di redazione ed ai contenuti della medesima relazione per le diverse tipologie di intervento;

Dato atto che

nella Regione Liguria è operante il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6292 del 30 dicembre 1986 ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26 febbraio 1990, n. 6, esteso all'intero territorio e costituente strumento urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici, ai sensi dell'art. 1 bis del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che

tale Piano - sulla base di una serie di studi propedeutici di analisi delle componenti storico-archeologiche, fisiche, pedologiche e delle tensioni urbanistiche e sociali - da un lato, ha letto ed interpretato lo stato del paesaggio e del territorio ligure e, dall'altro, ha individuato nelle relative indicazioni di livello locale, aventi valore prescrittivo nei confronti degli interventi da assentire, differenti regimi normativi in rapporto ad una selezione e graduazione dei valori e dei pregi paesaggistici dei diversi luoghi;

il P.T.C.P. contiene, quindi, il quadro di riferimento non solo per gli atti di pianificazione territoriale a livello comunale, provinciale e regionale (indicazioni di livello territoriale), ma anche indicazioni prescrittive per il rilascio dei titoli abilitativi di natura paesistica ed urbanistico-edilizia (indicazioni di livello locale) e costituisce un valido supporto per la valutazione della compatibilità paesaggistica dei diversi interventi sul territorio, tenuto anche conto della sua progressiva azione di aggiornamento conseguente all'approvazione della disciplina di livello puntuale degli strumenti urbanistici comunali che prevede indicazioni di dettaglio fondate sulla considerazione delle specifiche realtà dei vari ambiti e siti paesaggistici;

detto Piano, pertanto, ha svolto e svolge tuttora una funzione di fondamentale garanzia per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio ligure, dagli ambiti maggiormente degradati alle realtà territoriali caratterizzate da un elevato pregio paesaggistico ed è in grado di assicurare un livello di sostanziale omogeneità di valutazione da parte delle Amministrazioni deputate ad esprimersi in merito alla

compatibilità paesaggistica degli interventi sul territorio;

Ritenuto che

sulla base di quanto in precedenza evidenziato sia comunque opportuno addivenire con il presente Accordo a stabilire:

1. l'obbligo di presentazione della relazione paesaggistica di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato al suddetto DPCM, nella sua forma non semplificata, per una serie di interventi di nuova realizzazione o di trasformazione individuati nel successivo articolo 1:
 - a) caratterizzati da oggettiva incidenza e rilevanza sotto il profilo paesaggistico ed urbanistico-territoriale in relazione alla loro dimensione, tipologia ed impatto, e che, come tali, sono specificamente individuati nel ridetto art. 1, sub lettere A, B, C, D, G ed H;
 - b) ricadenti in ambiti territoriali contraddistinti da valori di pregio e di rilievo particolare sotto il profilo paesaggistico tali da essere assoggettati dal vigente P.T.C.P. al regime normativo di conservazione, sub assetto insediativo, vegetazionale e geomorfologico, nonché da essere classificati SU – strutture urbane qualificate ed assoggettati al regime normativo di mantenimento, come specificato nel suddetto art. 1, sub lettere E ed F;
2. l'utilizzo della relazione paesaggistica nella sua forma semplificata – secondo quanto previsto nella c.d. "scheda semplificata" contenuta nell'allegato al suddetto D.P.C.M. -, in via residuale per tutti gli interventi non ricadenti fra quelli individuati nell'art. 1 del presente Accordo.

Tutto ciò premesso e considerato

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, NELLA PERSONA DEL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA
E
LA REGIONE LIGURIA, NELLA PERSONA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

STIPULANO E CONVENGONO:

Articolo 1 – Assoggettamento a Relazione Paesaggistica.

1. Le Parti concordano di assoggettare a relazione paesaggistica avente i contenuti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato al DPCM 12.12.2005, gli interventi di seguito indicati che, per dimensione e caratteristiche tipologico-funzionali sono suscettibili di produrre significativi impatti sul paesaggio nonché gli interventi che interessino contesti territoriali di elevato pregio e delicatezza sotto il profilo paesaggistico:
 - A. porti turistici, approdi, impianti nautici di nuova realizzazione ed interventi di ristrutturazione dei medesimi;
 - B. nuovi insediamenti ed interventi comunque subordinati a Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) o Progetto Urbanistico Operativo (PUO), a Schema di Assetto Urbanistico (SAU), a titolo edilizio convenzionato, a progetto unitario, ovvero a Studio Organico d'Insieme (SOI) in base alle indicazioni del P.T.C.P.;¹

¹ Si evidenzia che i contenuti della relazione paesaggistica inerenti il vincolo paesaggistico operante sull'immobile interessato devono essere inseriti all'interno della rispettiva progettazione degli interventi sopraindividati e divenire parte integrante della medesima.

Con riferimento agli SUA e PUO elaborati a norma della l.r. n. 24/1987 e s.m. e della l.r. n. 36/1997 e s.m. si precisa che a seguito dell'approvazione o del perfezionamento dell'efficacia di tali strumenti e del rilascio dell'autorizzazione di massima, non sussiste obbligo di presentazione della relazione paesaggistica nella successiva fase di rilascio della autorizzazione paesaggistica diretta da parte del Comune sui medesimi interventi e nel rispetto delle previsioni e prescrizioni contenute in detta autorizzazione di massima.

- C. nuove infrastrutture stradali o ferroviarie ed interventi di trasformazione significativi di dette infrastrutture;
 - D. realizzazione di parcheggi, pubblici o privati, di depuratori, di impianti tecnologici o di opere di sistemazione idraulica;
 - E. interventi eccedenti le opere di manutenzione straordinaria ricadenti in ambiti assoggettati dal vigente P.T.C.P. al regime normativo di Conservazione;
 - F. interventi eccedenti le opere di manutenzione straordinaria ricadenti in ambiti classificati dal vigente P.T.C.P., sub assetto insediativo, SU – Strutture Urbane Qualificate, assoggettati al regime normativo di mantenimento ai sensi dell'art. 35 delle relative Norme di Attuazione;
 - G. realizzazione di nuovi edifici, esclusi quelli qualificabili pertinenze in senso urbanistico, ricadenti nei territori dei siti Unesco e dei Comuni costieri;
 - H. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia ricadenti su aree demaniali marittime, ivi comprese le opere a mare e quelle di modificazione, anche mediante ripascimenti, della linea di costa;
 - I. Interventi di recupero e riqualificazione di edifici rurali tradizionali testimonianza del paesaggio e dell'economia rurale tradizionale.
2. Le Parti esplicitano che le analisi e gli elaborati previsti nei paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato al DPCM 12.12.2005 sono da calibrare in rapporto alla tipologia ed alla specificità dell'intervento a progetto nonché alle caratteristiche del vincolo paesistico operante nell'immobile interessato.

Articolo 2 – Assoggettamento a Relazione Paesaggistica semplificata.

1. Le Parti, avuto riguardo alle garanzie derivanti dalla vigenza delle indicazioni prescrittive del P.T.C.P., concordano di assoggettare a relazione paesaggistica in forma semplificata – avente i contenuti di cui alla “scheda semplificata” dell'allegato al DPCM 12.12.2005 – in via residuale tutti gli interventi non assoggettati a relazione paesaggistica a norma dell'articolo 1.

Articolo 3 – Varianti non sostanziali ad interventi già autorizzati sulla base di relazione paesaggistica.

1. Le Parti concordano che, nel caso di istanze per eseguire “modifiche non sostanziali” ad interventi già autorizzati sulla base di relazione paesaggistica presentata a norma dei precedenti articoli (e cioè per modifiche che non comportano la riconsiderazione degli elementi essenziali e peculiari del progetto originario, quali le dimensioni, la tipologia, le caratteristiche architettoniche, strutturali e funzionali) sia sufficiente, per economia amministrativa, aggiornare i contenuti della relazione paesaggistica redatta a supporto dell'istanza originaria relativamente alle parti od elementi rispetto ai quali si chiede di apportare varianti, senza onere di presentare una nuova relazione.
2. Per tutte le istanze di variante non rientranti nei limiti di cui al punto 1 vale quanto stabilito nei precedenti articoli 1 e 2.

Genova, 30.07.2007

per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Arch. Liliana Pittarello

per la Regione Liguria
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Franco Lorenzani